

Codice A1814B

D.D. 23 dicembre 2020, n. 3616

Autorizzazione idraulica e concessione per l'occupazione temporanea di sedime demaniale per accesso nell'alveo del Torrente Stura del Monferrato a monte della s.c. Levante, in comune di Murisengo (AL). Richiedente: Amministrazione Comunale di Murisengo (AL)



ATTO DD 3616/A1814B/2020

DEL 23/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica e concessione per l'occupazione temporanea di sedime demaniale per accesso nell'alveo del Torrente Stura del Monferrato a monte della s.c. Levante, in comune di Murisengo (AL). Richiedente: Amministrazione Comunale di Murisengo (AL)

Il Comune di Murisengo con sede in Piazza della Vittoria 1, 15020 Murisengo (AL), C.F. 82003310065, in data 05/11/2020, ha trasmesso istanza (assunta a prot. n. 00054789/A1814B del 05/11/2020) per il rilascio della concessione breve per la realizzazione di accesso all'alveo del T. Stura in loc San Candido a monte del ponte sulla sc Levante, in comune di Murisengo (AL).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing Massimiliano Girino (ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria), costituiti da relazione tecnica descrittiva delle opere e n°1 tavola grafica d'interesse datate Settembre 2020, che individuano il tratto di sponda sinistra interessato dalla realizzazione della rampa di accesso al T. Stura e la realizzazione di opere provvisoriale in corrispondenza del manufatto di attraversamento (impalcato provvisorio posto a q. + 0,80 dal fondo alveo).

Il Comune di Murisengo con DGC n 92 del 03/11/2020 ha approvato il progetto con gli interventi di cui si tratta.

A seguito dell'esame dell'istanza l'accesso all'alveo con realizzazione di rampa di discesa in sponda sinistra a monte del ponte della sc. Levante, e le opere provvisoriale possono nel complesso ritenersi ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate:

1. E' vietato il taglio della vegetazione e/o sradicamento delle ceppaie presenti in sponda;
2. E' fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo del T. Stura;
3. L'accesso ed i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua, con inibizione degli stessi in caso di diramazione di allerta meteo da parte delle strutture di Protezione Civile; in tale occasione si dovrà

provvedere alla rimozione delle opere provvisorie (piano appoggio in lamiera grecata) ed al continuo presidio delle opere in alveo, al fine di garantire gli eventuali interventi che dovessero rendersi necessari, anche su richiesta della scrivente Autorità idraulica e/o dei competenti Enti di protezione civile;

4. ad ultimazione lavori dovrà essere ripristinato lo stato iniziale naturale del corso d'acqua e dei luoghi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n.12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare ai fini idraulici e di concedere, il comune di Murisengo - in Piazza della Vittoria 1, 15020 Murisengo (AL), l'accesso nell'alveo del torrente Stura del Monferrato a monte del ponte della sc Levante in loc. S. Candido, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il transito e gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; al termine dell'accesso il richiedente dovrà, a propria cura e spese, provvedere prontamente alla rimozione dei materiali utilizzati per la formazione delle rampe ed al ripristino dello stato dei luoghi;
2. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione e ripristino conseguente a piene del torrente Stura, e ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;

4. l'accesso all'alveo ed il transito con mezzi dovrà essere gestito dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura sulla sponda, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo;
5. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante il periodo concesso è vietato interrompere il deflusso delle acque e non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata o pec, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
8. sarà onere del richiedente, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
9. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
10. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
11. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **mesi 12 (dodici)**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni ulteriore autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzato l'accesso all'alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi, ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Mauro Olivotti

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli